



Flussi di informazioni fra le autorità di vigilanza bancaria

(Aprile 1990)

Introduzione

Nel maggio 1983 il Comitato di Basilea delle autorità di vigilanza bancaria pubblicò un documento intitolato *Principi per la vigilanza sugli stabilimenti esteri delle banche* che esprimeva la posizione delle autorità di vigilanza bancaria dei paesi del Gruppo dei Dieci sul modo in cui dovrebbero ripartirsi le competenze fra le autorità del paese della casa madre e le autorità del paese ospitante in merito alla vigilanza sull'attività bancaria internazionale. A tale documento, che costituiva una versione riveduta del Concordato di Basilea del 1975, aderirono successivamente le autorità di vigilanza di circa settantacinque paesi esterni al Gruppo dei Dieci partecipanti alla Terza Conferenza internazionale delle autorità di vigilanza bancaria, tenutasi a Roma nel settembre 1984.

In collaborazione con il Gruppo offshore di autorità di vigilanza bancaria¹, negli ultimi anni il Comitato di Basilea ha analizzato i modi pratici per realizzare quegli aspetti del Concordato riveduto del 1983 che richiedono un flusso di informazioni transnazionali fra gli organi di vigilanza. Alla Quarta Conferenza internazionale delle autorità di vigilanza bancaria, tenutasi ad Amsterdam nell'ottobre 1986, è stata discussa una relazione congiunta dei due Comitati; a ciò ha fatto seguito, nell'agosto 1987, la distribuzione alle autorità di vigilanza di tutto il mondo di un documento contenente raccomandazioni per la collaborazione pratica internazionale fra gli organi di vigilanza bancaria. Il Comitato ritiene che sia ora giunto il momento di sancire la validità permanente del documento del 1987, rivedendo le proposte ivi contenute e rinnovandone la pubblicazione sotto forma di supplemento del Concordato del 1983.

Il Concordato sottolinea come un'efficace vigilanza sugli stabilimenti esteri delle banche richieda contatti e collaborazione su base continuativa fra le autorità della casa madre e quelle del paese ospitante. Ancorché vi possano essere ampie consultazioni iniziali quando una banca si propone per la prima volta di insediarsi in un paese estero, i contatti correnti potrebbero non essere stretti o frequenti. Dal lato delle autorità del paese ospitante un serio vincolo è spesso costituito dalla carenza di risorse, in particolare umane. Ciò vale non soltanto per taluni centri offshore, ma anche nel caso di paesi industriali, relativamente all'azione di vigilanza in veste di paese ospitante. Sono altresì presenti marcate difformità, nel metodo e nel grado di approfondimento, fra gli approcci seguiti dai differenti paesi in materia di vigilanza. Di conseguenza, le autorità del paese ospitante possono avere incertezze circa le informazioni che sarebbero rilevanti e utili ai fini delle autorità della casa madre, e ciò può trattenerle dall'intraprendere consultazioni con queste ultime. Le autorità della casa madre, per parte loro, possono ritenere che non vi sia motivo di rivolgersi alle autorità del paese ospitante per richiedere informazioni, specie se uno stabilimento è di dimensioni modeste in rapporto alla casa madre e la sua attività non dà adito a preoccupazioni.

Seppure queste diverse considerazioni possano spiegare la relativa carenza di flussi di informazione, esse non infirmano l'impegno delle autorità all'osservanza del principio. L'esperienza ha confermato l'importanza dei flussi di informazioni verso le autorità della casa madre, in particolare per consentire un'efficace vigilanza su base consolidata.

Le autorità di vigilanza bancaria rappresentate nel Comitato di Basilea, riconoscendo l'importanza della collaborazione pratica, hanno elaborato le unite raccomandazioni intese ad ampliare e integrare i principi statuiti nel Concordato del 1983 con alcune linee direttrici di carattere più pratico. Queste mirano ad incoraggiare una collaborazione più regolare e strutturata fra gli organi di vigilanza, con lo scopo di migliorare la qualità e la completezza della supervisione dell'attività bancaria internazionale,

¹ Per una descrizione del Gruppo offshore, si veda il documento *Vigilanza sull'attività bancaria all'estero*.

senza peraltro prefiggersi in alcun modo di surrogare le responsabilità distinte delle autorità di vigilanza del paese ospitante e della casa madre. Al pari del Concordato stesso, le raccomandazioni non vanno intese come prescrizioni legali minime. Esse costituiscono piuttosto un'enunciazione della migliore pratica, per la cui applicazione tutti i membri si sono impegnati ad agire, compatibilmente con i mezzi a propria disposizione. Il Comitato raccomanda i principi statuiti considerandoli come aventi validità generale per tutti i responsabili della vigilanza sulle banche che operano a livello internazionale ed auspica che tali principi siano progressivamente accettati ed attuati dalle autorità di vigilanza di tutto il mondo. I membri del Gruppo delle autorità di vigilanza bancaria dei maggiori centri offshore, avendo collaborato all'elaborazione del documento, condividono le raccomandazioni in esso contenute.

Contesto generale

L'occasione iniziale per una collaborazione fra le autorità di vigilanza del paese ospitante e quelle della casa madre si presenta allorché viene avanzata per la prima volta la richiesta individuale, da parte di una banca, di stabilire una nuova presenza all'estero. La procedura di *autorizzazione* offre alle autorità del paese ospitante e della casa madre l'occasione ideale per creare le basi di una futura collaborazione reciproca. In particolare, tale procedura può essere impiegata per porre le fondamenta su cui può essere sviluppato un appropriato sistema di segnalazione dallo stabilimento estero alla casa madre.

Più pertinentemente, tuttavia, l'autorizzazione costituisce un elemento chiave del Concordato in quanto strumento per impedire l'istituzione di attività bancarie di dubbio merito. Sebbene le autorità del paese ospitante cerchino in via ordinaria di accertare la solidità del richiedente e le sue capacità gestionali, appare tuttora eccessiva la facilità con cui banche di dubbia qualità o con scarsa esperienza internazionale possono stabilire dipendenze estere in taluni paesi. In alcuni casi potrebbe essere utile conoscere il parere dell'autorità della casa madre. La prima serie di raccomandazioni si riferisce pertanto alle consultazioni fra le autorità del paese ospitante e le autorità della casa madre nel contesto della procedura di autorizzazione. Va rilevato che queste raccomandazioni vertono esclusivamente sugli aspetti prudenziali e non hanno rilevanza alcuna quanto alla libertà di insediamento o ad altri aspetti concorrenziali.

L'esigenza primaria per l'*autorità della casa madre* è che sia stabilita una prassi corrente per assicurare il regolare flusso di informazioni verso la casa madre, e da quest'ultima, su base consolidata, verso l'autorità della casa madre. Ciò implica che sia istituito un valido sistema di segnalazione dalla dipendenza estera alla sede principale o casa madre, che sia possibile verificare l'appropriato funzionamento del sistema e che si individuino soluzioni pratiche per affrontare particolari aspetti problematici.

Le autorità della casa madre riceveranno generalmente le informazioni sull'attività degli stabilimenti esteri per il tramite della sede principale o della casa madre. Nella maggior parte dei casi esse riterranno soddisfacente questo canale nella misura in cui sono persuase che vi è un adeguato sistema di segnalazione. Nondimeno, ove la vigilanza sulla casa madre sia effettuata sulla base di dati consolidati, e in assenza di ispezioni da parte delle autorità della casa madre, queste ultime potrebbero non disporre di strumenti adeguati per l'individuazione di seri problemi in uno stabilimento estero i quali, benché relativamente poco importanti nel contesto dell'intero gruppo, se lasciati perdurare potrebbero tuttavia dar luogo a perdite significative. Le autorità del paese ospitante sono spesso in una posizione migliore per individuare tali problemi, ma per esse non è sempre facile giudicare quali siano le informazioni rilevanti per l'autorità della casa madre. Se i problemi concernono la competenza manageriale o la reputazione della banca sul mercato, la soglia di rilevanza sarebbe relativamente bassa, poiché dietro ad essi potrebbero celarsi difficoltà più fondamentali. La soglia di rilevanza sarebbe abbastanza bassa anche nel caso di una disfunzione del controllo interno, quale l'incorretta segnalazione di informazioni alla casa madre. Per i dati statistici di portata più generale la soglia di rilevanza sarebbe più elevata; tuttavia le autorità della casa madre sarebbero interessate ad avere nozione di tutti gli aspetti critici aventi rilevanza per lo stabilimento estero in sé, poiché essi possono essere sintomatici di problemi più ampi. La seconda serie di raccomandazioni riguarda le esigenze conoscitive delle autorità della casa madre.

La reciproca fiducia fra le autorità di vigilanza può essere realizzata soltanto se gli scambi di informazioni possono fluire con fidejuzza in entrambe le direzioni. In primo luogo, la vigilanza sugli

stabilimenti esteri da parte dell'*autorità del paese ospitante* sarà più efficace se questa è a conoscenza della misura in cui l'autorità della casa madre è in grado di sorvegliare l'attività dello stabilimento estero, nonché degli eventuali vincoli prudenziali imposti alla casa madre o al gruppo nel suo insieme. In secondo luogo, l'autorità del paese ospitante ha diritto ad essere tenuta informata sulle questioni concernenti una determinata banca con una dipendenza nel territorio di loro pertinenza.

Le autorità del paese ospitante possono all'occorrenza rivolgersi alle autorità della casa madre per richiedere informazioni su particolari banche. La trasmissione di informazioni fattuali da parte dell'autorità della casa madre – comprendenti ad esempio l'ambito operativo di uno stabilimento situato nel paese ospitante, il suo ruolo entro il gruppo bancario e l'applicazione di controlli interni – non dovrebbe presentare difficoltà ed aiuterebbe l'autorità di vigilanza a condurre la propria azione con maggiore discernimento. Anche l'applicazione di requisiti prudenziali specifici da parte dell'autorità della casa madre, come ad esempio la decisione di prescrivere ad un dato gruppo bancario il mantenimento di un coefficiente patrimoniale superiore al valore minimo dell'8% stabilito nell'Accordo di Basilea, potrebbe essere rilevante ai fini di un'efficace vigilanza da parte delle autorità del paese ospitante.

Le autorità del paese ospitante desidereranno altresì essere informate dalle autorità della casa madre su aspetti importanti riguardanti la sede principale o la casa madre di una banca, come ad esempio un imminente cambiamento di proprietà. Sebbene l'autorità della casa madre sia naturalmente riluttante a divulgare informazioni cui il mercato può essere altamente sensibile, vi sono tuttavia dei casi in cui l'autorità del paese ospitante dispone di informazioni sul nuovo proprietario le quali, se rese note in tempi successivi, potrebbero danneggiare la fiducia nella banca. Considerazioni altrettanto delicate si pongono nel caso di banche alle prese con gravi problemi. Si riconosce che non ci si può sempre attendere che le autorità della casa madre comunichino informazioni potenzialmente pregiudizievoli sulle difficoltà di una casa madre, la cui rivelazione ostacolerebbe il ripristino della fiducia. Ciò nondimeno, possono esservi situazioni in cui uno stretto collegamento fra le autorità della casa madre e quelle del paese ospitante sarebbe di vantaggio reciproco, come ad esempio, nel sorvegliare la liquidità degli stabilimenti situati nei principali centri di raccolta di fondi. Una terza serie di raccomandazioni riguarda le esigenze conoscitive delle autorità del paese ospitante.

Un possibile ostacolo alla trasmissione di informazioni prudenziali del tipo sopra descritto è costituito dalla presenza di *norme di segretezza* nazionali intese a proteggere gli interessi legittimi della clientela bancaria. Ciò non impedisce peraltro lo scambio di informazioni fra le autorità dei differenti paesi su aspetti importanti, ma di carattere generale, della vigilanza prudenziale, come la competenza degli organi direttivi ed i sistemi di controllo interni. In generale non sussistono neppure impedimenti al passaggio di informazioni statistiche dalle *filiali* estere alla sede principale e da quest'ultima alla rispettiva autorità di vigilanza. Per contro, la normativa in alcuni paesi ospitanti può talvolta non consentire la trasmissione dalle *filiazioni* estere alla casa madre di dati specifici su clienti individuati nominativamente. Benché queste difficoltà si riferiscano principalmente ai depositi – che rivestono generalmente un interesse minore per le autorità di vigilanza – vi sono alcuni centri bancari in cui le prescrizioni di segretezza si applicano anche agli impieghi. Questi stessi ostacoli impediscono all'autorità del paese ospitante di trasmettere informazioni specifiche di questo genere all'autorità della casa madre.

Uno dei presupposti per un'efficace collaborazione fra le autorità di vigilanza è costituito dalla libertà di scambiare informazioni prudenziali, nel rispetto di certe condizioni volte a proteggere sia chi fornisce sia chi riceve le informazioni stesse. Una quarta serie di raccomandazioni verte pertanto sulla rimozione di vincoli di segretezza per consentire alle autorità di vigilanza nazionali di scambiare informazioni con i propri omologhi all'estero nell'ossequio di certe rigorose condizioni in linea con l'evoluzione giuridica avutasi durante gli ultimi anni nella maggior parte dei principali centri bancari.

Indipendentemente dalla misura in cui le singole autorità di vigilanza fanno ricorso a revisori esterni nelle procedure di supervisione prudenziale, la comunità delle autorità di vigilanza nel suo insieme può trarre rassicurazione dall'applicazione di sani principi internazionali di auditing. In effetti, poiché spesso gli stabilimenti esteri sono in pratica al di fuori della portata dei sistemi ispettivi delle autorità della casa madre e sovente non sottostanno a procedure formali di ispezione nel paese ospitante, l'*auditing esterno* può costituire l'unico controllo indipendente esercitato su una banca. Le autorità di vigilanza rappresentate nel Comitato di Basilea attribuiscono una notevole importanza all'applicazione di regole esaurienti ed affidabili di auditing esterno.

Attualmente non tutti gli stabilimenti esteri di banche sono soggetti ad auditing esterno e anche laddove lo sono, questo controllo può non sempre avere il necessario grado di completezza. Ciò comporta un affidamento esclusivo, e talvolta esagerato, sulle procedure di auditing interno. La serie finale di raccomandazioni concerne il ruolo dell'auditing esterno.

Supplemento del Concordato

Raccomandazioni per assicurare adeguati flussi di informazioni fra le autorità di vigilanza bancaria

Il Concordato del 1983 sottolinea come un'efficace vigilanza sugli stabilimenti bancari esteri richieda contatti e collaborazione permanenti fra le autorità del paese ospitante e le autorità del paese della casa madre. Le raccomandazioni contenute nel presente documento intendono integrare i principi stabiliti nel Concordato incoraggiando una collaborazione più regolare e strutturata fra gli organi di vigilanza, al fine di migliorare la qualità e la completezza della supervisione dell'attività bancaria internazionale, senza peraltro mirare in alcun modo a surrogare le distinte responsabilità delle autorità di vigilanza del paese ospitante e del paese della casa madre. Al pari del Concordato stesso, le raccomandazioni non sono concepite come prescrizioni legali minime. Esse costituiscono piuttosto una enunciazione della pratica migliore, per la cui attuazione tutti i membri si sono impegnati ad operare, conformemente ai mezzi a loro disposizione.

A. Autorizzazione

L'occasione iniziale per una collaborazione fra le autorità di vigilanza del paese ospitante e le autorità della casa madre si presenta allorché viene avanzata per la prima volta la richiesta individuale, da parte di una banca, di stabilire una nuova presenza all'estero. La procedura di autorizzazione offre alle autorità del paese ospitante e della casa madre l'occasione ideale per creare le basi di una futura collaborazione reciproca. In particolare, tale procedura può essere utilizzata per porre le fondamenta su cui può essere sviluppato un congruo sistema di segnalazione dallo stabilimento estero alla casa madre. L'autorizzazione costituisce un elemento chiave del Concordato.

Raccomandazioni

(i) Prima di concedere un'autorizzazione all'esercizio di attività bancaria le autorità del paese ospitante dovrebbero come prassi ordinaria accertare che le autorità della casa madre non hanno obiezioni a riguardo.

(ii) Allorché all'autorità del paese ospitante non è possibile ottenere una risposta positiva dall'autorità della casa madre, la prima dovrebbe considerare se respingere la domanda, oppure intensificare la vigilanza, oppure porre particolari condizioni per la concessione dell'autorizzazione. In quest'ultimo caso si raccomanda che le condizioni (e ogni loro modifica successiva) siano comunicate all'autorità della casa madre.

(iii) Le autorità del paese ospitante dovrebbero procedere con particolare cautela nell'accogliere le domande di autorizzazione bancaria provenienti da istituzioni estere che non sono soggette a vigilanza prudenziale nel paese in cui hanno sede, o da banche consortili per le quali non è chiaro a chi compete esercitare la funzione di autorità della casa madre. In tali circostanze qualsiasi autorizzazione dovrebbe essere subordinata alla capacità dell'autorità del paese ospitante di svolgere tale funzione.

(iv) Nel caso in cui l'autorità del paese ospitante segua le procedure delineate al capoverso (i), un'autorità della casa madre che disapprovi i progetti di insediamento all'estero di una banca di sua pertinenza può raccomandare all'autorità del paese ospitante di negare l'autorizzazione. Le autorità della casa madre dovrebbero comunque accertarsi di aver compiuto i passi adeguati per impedire alle banche di propria pertinenza di insediarsi in località non adatte o di compiere acquisizioni inopportune.

Allorché le autorità della casa madre impongono determinate condizioni ad uno stabilimento estero, tali condizioni dovrebbero essere comunicate all'autorità del paese ospitante.

B. Necessità conoscitive delle autorità della casa madre

L'esigenza principale dell'autorità della casa madre è che sia stabilita una prassi corrente per assicurare il regolare flusso di informazioni verso la casa madre, e da quest'ultima, su base consolidata, verso la stessa autorità della casa madre. Ciò presuppone che esista un valido sistema di segnalazione dalla dipendenza estera alla sede principale o casa madre, che sia possibile verificare l'idoneo funzionamento del sistema e che si individuino soluzioni pratiche per affrontare particolari aspetti problematici.

Raccomandazioni

(i) Le autorità del paese ospitante e della casa madre dovrebbero assicurarsi che i controlli interni prevedano segnalazioni esaurienti e regolari fra gli stabilimenti esteri di una banca e la casa madre di questa.

(ii) Qualora l'autorità del paese ospitante accerti, o abbia motivo di sospettare, l'esistenza di problemi rilevanti in uno stabilimento estero, essa dovrebbe prendere l'iniziativa di informare l'autorità della casa madre. Il livello di rilevanza varierà a seconda della natura del problema. Le autorità della casa madre possono ritenere opportuno informare le autorità del paese ospitante circa il livello preciso di rilevanza che susciterebbe la loro attenzione, giacché tale livello è essenzialmente materia soggetta al giudizio dell'autorità della casa madre. Tuttavia, l'autorità del paese ospitante è spesso nella posizione migliore per rilevare l'esistenza di problemi e dovrebbe quindi essere pronta ad agire di propria iniziativa.

(iii) Le autorità della casa madre potrebbero voler effettuare una verifica autonoma sui dati notificati da un singolo stabilimento estero. Laddove sono consentite ispezioni dell'autorità della casa madre, l'autorità del paese ospitante dovrebbe accogliere favorevolmente tali ispezioni. Laddove queste ispezioni non siano attualmente possibili (oppure laddove l'autorità della casa madre non faccia uso di procedure ispettive), l'autorità della casa madre può consultare l'autorità del paese ospitante affinché quest'ultima verifichi o commenti particolari aspetti dell'attività della banca in questione, sia direttamente sia mediante il ricorso a revisori esterni. Indipendentemente dal metodo prescelto, è importante che le risultanze ottenute siano rese disponibili ad entrambe le autorità di vigilanza.

(iv) Allorché sorgono seri problemi in uno stabilimento estero, l'autorità del paese ospitante dovrebbe consultarsi con la sede principale o casa madre, nonché con l'autorità della casa madre, al fine di ricercare eventuali rimedi. Se l'autorità del paese ospitante decide di revocare ad uno stabilimento estero l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, o di prendere provvedimenti analoghi, l'autorità della casa madre dovrebbe, se possibile, esserne preventivamente informata.

C. Necessità conoscitive delle autorità del paese ospitante

La reciproca fiducia fra le autorità di vigilanza può essere realizzata soltanto se gli scambi di informazioni possono fluire con fiatezza in entrambe le direzioni. La vigilanza sugli stabilimenti esteri da parte dell'autorità del paese ospitante sarà più efficace, in primo luogo, se questa è a conoscenza della misura in cui l'autorità della casa madre è in grado di sorvegliare lo stabilimento estero, nonché degli eventuali vincoli prudenziali imposti alla casa madre o al gruppo bancario nel suo insieme e, in secondo luogo, se l'autorità del paese ospitante è tenuta al corrente delle questioni concernenti determinate banche con una dipendenza estera nel territorio di sua pertinenza.

Raccomandazioni

(i) Le autorità della casa madre dovrebbero comunicare alle autorità del paese ospitante le modifiche delle prescrizioni di vigilanza che hanno ripercussioni significative sull'attività degli stabilimenti esteri delle banche del proprio paese. Le autorità della casa madre dovrebbero rispondere favorevolmente alla richiesta delle autorità del paese ospitante di informazioni fattuali concernenti, ad esempio, l'ambito operativo di uno stabilimento locale, il suo ruolo entro il gruppo bancario e l'applicazione di controlli interni, nonché di informazioni rilevanti ai fini di un'efficace vigilanza da parte delle stesse autorità del paese ospitante.

(ii) Allorché l'autorità della casa madre ha dubbi circa il livello di vigilanza in un determinato paese ospitante e, di conseguenza, prevede di adottare provvedimenti che interesseranno gli stabilimenti esteri operanti nel territorio in questione, essa dovrebbe consultare preventivamente l'autorità del paese ospitante affinché questa abbia l'opportunità di rimediare ad eventuali inadeguatezze.

(iii) Nel caso di particolari banche, le autorità della casa madre dovrebbero essere disposte a rendere partecipi di informazioni riservate le autorità del paese ospitante. Anche in casi alquanto delicati, come un imminente cambiamento di proprietà, o quando una banca si trova in difficoltà, il collegamento fra le autorità della casa madre e quelle del paese ospitante può essere di vantaggio per entrambe.

(iv) Se l'autorità di una casa madre intende agire per tutelare gli interessi dei depositanti, tale azione dovrebbe essere coordinata quanto più possibile con l'autorità del paese ospitante gli stabilimenti esteri della banca in questione.

D. Rimozione di vincoli di segretezza

Un presupposto per l'efficace collaborazione fra le autorità di vigilanza è costituito dalla libertà di scambiare informazioni prudenziali, nel rispetto di certe condizioni intese a proteggere sia chi fornisce sia chi riceve le informazioni. Un possibile ostacolo alla trasmissione di informazioni prudenziali è costituito dall'esistenza di norme di segretezza nazionali volte a tutelare gli interessi legittimi della clientela bancaria.

Raccomandazioni

I paesi in cui le prescrizioni di segretezza continuano a limitare o impedire la trasmissione di informazioni alle autorità di vigilanza estere sono sollecitati a rivedere e modificare tali prescrizioni, ferme restando le seguenti condizioni:

(i) le informazioni ricevute dovrebbero essere utilizzate soltanto per finalità connesse al controllo prudenziale di istituzioni finanziarie. Esse non dovrebbero essere divulgate ad altri funzionari nel paese del destinatario che non siano impegnati nella vigilanza prudenziale;

(ii) gli accordi per la trasmissione di informazioni dovrebbero essere basati sulla reciprocità; questa va intesa nel senso che sia possibile un flusso bidirezionale, mentre non dovrebbe essere prescritta una stretta reciprocità relativamente alle caratteristiche specifiche delle informazioni;

(iii) la riservatezza delle informazioni trasmesse dovrebbe essere giuridicamente protetta, salvo nel caso di procedimento penale². Tutti i responsabili della vigilanza bancaria dovrebbero essere

² Le autorità di vigilanza possono anche essere chiamate a produrre prove in un giudizio civile. Sebbene in taluni paesi in caso di rifiuto esse siano esposte a incriminazione da parte della corte, le autorità medesime potranno far valere, qualora la corte insista, che l'ottemperanza alla richiesta determinerebbe l'esaurirsi del flusso di informazioni e rischierebbe di compromettere la loro stessa capacità futura di svolgere un'efficace vigilanza.

vincolati al segreto d'ufficio relativamente alle informazioni acquisite nell'espletamento delle loro funzioni;

(iv) il destinatario delle informazioni dovrebbe impegnarsi, ove possibile, a consultare l'autorità di vigilanza che ha fornito le informazioni qualora intenda prendere provvedimenti sulla scorta delle informazioni ricevute.

E. Auditing esterno

Le autorità di vigilanza possono trarre rassicurazione dall'applicazione di sani principi internazionali di auditing. Attualmente non tutti gli stabilimenti esteri sono soggetti ad auditing esterno, e anche laddove lo sono, questo controllo può non sempre avere il necessario grado di completezza. Allorché gli stabilimenti esteri sono in pratica al di fuori della portata del sistema ispettivo dell'autorità della casa madre e non sottostanno a procedure formali di ispezione nel paese ospitante, l'auditing esterno può costituire l'unico controllo indipendente esercitato su una banca.

Raccomandazioni

(i) L'esistenza di un appropriato sistema di auditing esterno dovrebbe essere una condizione normale per l'autorizzazione ad istituire nuovi stabilimenti. Sarebbe opportuno che tale controllo fosse effettuato dalla stessa società di revisione che esamina la casa madre, sempreché la società in questione disponga di capacità ed esperienza adeguate nel paese ospitante. Se l'affiliata estera è esaminata da una diversa società di revisione, i revisori esterni della casa madre dovrebbero normalmente avere accesso ai documenti di revisione relativi all'affiliata.

(ii) Le autorità di vigilanza sono interessate alla qualità ed alla completezza della revisione; nel caso in cui questa fosse effettuata in modo inadeguato, le autorità di vigilanza dovrebbero rivolgere osservazioni critiche al locale organismo rappresentativo dei revisori e dovrebbero avere la potestà, ove necessario, di far sostituire i revisori. Al fine di elevare i parametri qualitativi della revisione per le banche internazionali, dovrebbero essere nominati revisori qualificati internazionalmente, con esperienza di auditing bancario nel paese di cui trattasi. Qualora sorgessero dubbi, le autorità del paese ospitante e quelle della casa madre dovrebbero consultarsi.

(iii) I revisori esterni possono anche essere invitati a verificare l'accuratezza delle segnalazioni statistiche o l'osservanza di condizioni speciali. Si raccomanda che tutte le autorità di vigilanza abbiano la possibilità di comunicare con i revisori esterni delle banche e viceversa. Quale che sia l'importanza attribuita al ruolo dei revisori esterni, essa non dovrebbe tuttavia essere tale da sminuire l'esigenza di validi sistemi interni di controllo che contemplino un efficace auditing interno.

